

Proposta di legge n. 2188-A ed abb.

## CAMERA DEI DEPUTATI

---

Disposizioni in materia di candidabilità, eleggibilità e ricollocamento dei magistrati in occasione di elezioni politiche e amministrative nonché di assunzione di incarichi di governo nazionale e negli enti territoriali (*Approvata, in un testo unificato, dal Senato*).

*Relatori: MARCO DI MAIO (per la I Commissione) e VERINI (per la II Commissione), per la maggioranza; SISTO, di minoranza.*

N. 2.

### EMENDAMENTI

---

*Seduta del 22 marzo 2017*

---

*(Il fascicolo non comprende gli emendamenti ritirati)*

ART. 1.

*(Candidabilità a cariche elettive e assunzione di incarichi di governo negli enti territoriali).*

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 1.

*(Cessazione della professione di magistrato).*

1. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari candidati per l'elezione alla carica di membro del Parlamento europeo, senatore, deputato, presidente della regione, consigliere regionale, consi-

gliere provinciale, nelle province autonome di Trento e di Bolzano, nonché alla carica di sindaco o consigliere comunale, per città oltre i 15.000 abitanti, cessano di diritto dall'appartenenza all'ordine giudiziario al momento dell'accettazione della candidatura.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alla legislatura o consiliatura successiva alla data di promulgazione della presente legge. Le disposizioni di cui al comma 2 entrano in vigore 60 giorni dopo la promulgazione della presente legge.

3. In ogni caso non possono candidarsi se prestano servizio o lo hanno prestato nei dieci anni precedenti la data di accettazione della candidatura, presso sedi o uffici giudiziari con competenza ricadente, in tutto o in parte nella circoscrizione elettorale.

4. Fermo quanto previsto dal comma 1, non sono in ogni caso candidabili i magistrati, esclusi quelli onorari, che, all'atto dell'accettazione della candidatura, non siano in aspettativa da almeno sei mesi. In caso di scioglimento anticipato delle Camere o di elezioni suppletive, e nel caso di scioglimento anticipato del consiglio regionale o comunale, non sono candidabili i magistrati che non siano in aspettativa all'atto di accettazione della candidatura.

**1. 200.** Colletti.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

\* \* \*

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: collocati fuori dal ruolo organico aggiungere le seguenti: esclusi quelli in servizio presso le giurisdizioni superiori, anche in caso di scioglimento anticipato della Camera dei deputati e di elezioni suppletive.*

*Conseguentemente, al comma 2, sopprimere il secondo periodo.*

**1. 18.** Dadone, Cozzolino, D'Ambrosio, Dieni, Cecconi, Toninelli, Nuti.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

\* \* \*

*Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: o di consigliere provinciale nelle province autonome di Trento e di Bolzano.*

**1. 201.** Sannicandro, D'Attorre, Quaranta.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

\* \* \*

*Al comma 1, ovunque ricorra, sostituire la parola: cinque con la seguente: dieci.*

**1. 202.** Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

\* \* \*

*Al comma 1, sostituire, ovunque ricorra, la parola: cinque con la seguente: sette.*

**1. 22.** Sisto.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e nel territorio delle regioni limitrofe.

**1. 12.** Molteni, Caparini.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

\* \* \*

Al comma 1, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: o in quelle limitrofe.

**1. 203.** Molteni, Caparini.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

\* \* \*

Al comma 1, terzo periodo, sopprimere le parole: e di consigliere circoscrizionale.

**1. 8.** Daniele Farina, Costantino.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

\* \* \*

Al comma 1, terzo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e ricadenti in tutto o in parte nel distretto della Corte di Appello.

**1. 10.** Molteni, Caparini.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: diciotto mesi.

**1. 1.** Colletti, Agostinelli, Ferraresi, Bonafede, Businarolo, Sarti.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

\* \* \*

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: sei mesi con le parole: un anno.

\* **1. 9.** Molteni, Caparini.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: un anno.

\* **1. 3.** Colletti, Agostinelli, Ferraresi, Bonafede, Businarolo, Sarti.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

\* \* \*

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: tre mesi.

**1. 7.** Costantino, Daniele Farina.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

*Al comma 2 sopprimere il secondo periodo.*

**1. 204.** Dadone, Cozzolino, D'Ambrosio, Dieni, Cecconi, Toninelli, Nuti.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

\* \* \*

*Sopprimere il comma 3.*

**1. 205.** Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

\* \* \*

**(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 1)**

\* \* \*

ART. 2.

*(Aspettativa per incarichi di governo e di assessore).*

**(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 2)**

\* \* \*

ART. 3.

*(Dichiarazione di non versare in condizioni di incandidabilità).*

*Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: La dichiarazione*

*costituisce assunzione di responsabilità civile e penale ai sensi di legge.*

**3. 2.** Molteni, Caparini.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

\* \* \*

**(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 3)**

\* \* \*

ART. 4.

*(Status dei magistrati in costanza di mandato o di incarico di governo).*

*Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: L'aspettativa è obbligatoria e comporta il collocamento fuori ruolo per l'intero periodo di svolgimento del mandato o dell'incarico di governo sia nazionale che locale e, al fine di rispettare il termine previsto dall'articolo 1, comma 2, sin dalla richiesta di collocamento in aspettativa del magistrato indirizzata all'Organo di autogoverno.*

**4. 200.** Bonafede.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

\* \* \*

*Al comma 1, sopprimere il secondo e terzo periodo.*

**4. 201.** Sannicandro, D'Attorre, Quaranta.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

*Al comma 1, sopprimere il terzo periodo.*

**4. 202.** Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

\* \* \*

*Al comma 1, quarto periodo, sostituire la parola: e con le seguenti: ma non ai fini.*

**4. 1.** Colletti, Agostinelli, Ferraresi, Bonafede, Businarolo, Sarti.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

\* \* \*

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il periodo trascorso in aspettativa non può comunque superare i 10 anni.*

**4. 2.** Colletti, Agostinelli, Ferraresi, Bonafede, Businarolo, Sarti.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

\* \* \*

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

2. È istituita, nell'ambito delle attuali dotazioni di bilancio e senza ulteriori oneri per il bilancio dello Stato, entro

sessanta giorni dalla data di entrata in vigore, della presente legge, presso il Ministero della giustizia e la Presidenza del Consiglio dei ministri, un'unica banca dati, consultabile pubblicamente, anche *online* attraverso i rispettivi siti, e da aggiornare con cadenza mensile, nella quale sono raccolti e classificati in modo chiaro e leggibile i seguenti dati: ruolo originario dei magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, nonché degli avvocati e procuratori dello Stato che vengono posti fuori ruolo; titolarità e durata dell'incarico fuori ruolo attuale; elenco degli incarichi fuori ruolo precedentemente svolti, comprensivi per ciascuno della durata e della funzione; computo complessivo degli anni trascorsi in posizione di fuori ruolo nell'intera carriera.

**4. 203.** Giachetti.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

\* \* \*

#### (VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 4)

\* \* \*

*Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:*

« ART. 4-bis.

*(Sospensione della valutazione di professionalità per i magistrati che ricoprono incarichi elettivi o di governo).*

1. All'articolo 11 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: « Tutti i magistrati » sono inserite le seguenti: « , fatti salvi quelli nelle condizioni di cui al comma 16-bis del presente articolo, »;

b) dopo il comma 16, è inserito il seguente:

« 16-bis. I magistrati eletti alla Camera dei deputati, al Senato della Repubblica, al Parlamento europeo, in un consiglio regionale o in uno dei consigli delle province autonome di Trento e Bolzano, in un consiglio comunale di una città con un numero di abitanti superiore a quindicimila, ovvero che ricoprono le cariche di Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro, Vice ministro, sottosegretario di Stato, presidente di regione, assessore regionale, presidente o assessore della provincia autonoma di Trento o di Bolzano, sindaco o assessore di un comune con un numero di abitanti superiore a quindicimila, non sono sottoposti alla valutazione di cui al presente articolo per l'intera durata del mandato elettivo ovvero dell'incarico di governo.

**4. 0200.** Dadone, Cozzolino, D'Ambrosio, Dieni, Cecconi, Toninelli, Nuti.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Minoranza</i>

\* \* \*

ART. 5.

*(Ricollocamento dei magistrati candidati e non eletti).*

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 5.

*(Ricollocamento dei magistrati candidati e non eletti).*

1. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, esclusi quelli in servizio presso le giurisdizioni superiori, candidati e non eletti al Parlamento europeo, al Senato della Repubblica o alla Camera

dei deputati, non possono esercitare per un periodo di dodici mesi le loro funzioni né recepire alcuna retribuzione relativa.

2. I magistrati di cui al comma 1, concluso il periodo di dodici mesi:

a) se già in servizio presso i collegi giudicanti della Corte di cassazione, del Consiglio di Stato, della Corte dei conti centrale e della Corte militare d'appello possono essere ricollocati presso l'ufficio di provenienza soltanto alle condizioni di cui al comma 4;

b) se già in servizio presso le Procure generali presso gli organi di cui alla lettera a), nonché presso la Procura nazionale antimafia sono ricollocati presso uno degli organi collegiali di cui alla lettera a) per almeno cinque anni e non possono ricoprire incarichi direttivi o semidirettivi per un periodo di cinque anni.

3. I magistrati di cui al comma 1 candidati e non eletti alla carica di sindaco, di consigliere comunale o circoscrizionale sono ricollocati nel ruolo di provenienza e non possono esercitare per un periodo di cinque anni le loro funzioni nel distretto di corte di appello con competenza ricadente nel territorio della provincia o del comune per i quali hanno presentato la candidatura.

4. Il ricollocamento in ruolo ai sensi dei commi precedenti è disposto nella funzione giudicante con vincolo dell'esercizio delle funzioni collegiali per un periodo di cinque anni.

5. Una volta ricollocati in ruolo, i magistrati non possono, in ogni caso, ricoprire incarichi direttivi o semi direttivi per un periodo di cinque anni.

**5. 1.** Dadone, Cozzolino, D'Ambrosio, Dieni, Cecconi, Toninelli, Nuti.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Minoranza</i>

Al comma 1, sostituire le parole da: due anni fino a: inquirenti con le seguenti: dieci anni successivi alla data delle elezioni, non possono esercitare le funzioni.

**5. 201.** Parisi.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

\* \* \*

Al comma 1, sostituire la parola: due con la seguente: sette.

Conseguentemente, al comma 3, primo periodo, sostituire la parola: due con la seguente: sette.

**5. 2.** Sisto.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

\* \* \*

Al comma 1, sostituire la parola: due con la seguente: cinque.

Conseguentemente:

al medesimo comma, dopo le parole: non possono esercitare le funzioni inquirenti, né aggiungere le seguenti: per i successivi dieci anni.

al comma 3, primo periodo, sostituire la parola: due con la seguente: cinque.

**5. 202.** Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

Al comma 1, sostituire la parola: due con la seguente: cinque.

Conseguentemente:

al medesimo comma, dopo le parole: non possono esercitare le funzioni inquirenti, né aggiungere le seguenti: per i successivi sette anni.

al comma 3, primo periodo, sostituire la parola: due con la seguente: cinque.

**5. 203.** Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

\* \* \*

Al comma 1, sostituire la parola: due con la seguente: cinque.

Conseguentemente, al comma 3, primo periodo, sostituire la parola: due con la seguente: cinque.

**\* 5. 200.** D'Attorre, Sannicandro, Quaranta.

Al comma 1, sostituire la parola: due con la seguente: cinque.

Conseguentemente, al comma 3, primo periodo, sostituire la parola: due con la seguente: cinque.

**\* 5. 204.** Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

Al comma 1, sostituire la parola: due con la seguente: cinque.

**5. 205.** Sisto.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

\* \* \*

Al comma 1, sostituire la parola: due con la seguente: quattro.

**5. 206.** Molteni, Caparini.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

\* \* \*

Al comma 1, sopprimere la parola: inquirenti.

\* **5. 207.** Sisto.

Al comma 1, sopprimere la parola: inquirenti.

\* **5. 208.** Molteni, Caparini.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

\* \* \*

Al comma 1, aggiungere in fine le parole: e in quelle limitrofe.

**5. 6.** Molteni, Caparini.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. I magistrati di cui al comma 1:

a) se già in servizio presso i collegi giudicanti della Corte di cassazione, del Consiglio di Stato, della Corte dei conti centrale e della Corte militare d'appello possono essere ricollocati presso l'ufficio di provenienza soltanto alle condizioni di cui al comma 4;

b) se già in servizio presso le Procure generali presso gli organi di cui alla lettera a), nonché presso la Procura nazionale antimafia sono ricollocati presso uno degli organi collegiali di cui alla lettera a) per almeno cinque anni e non possono ricoprire incarichi direttivi o semidirettivi per un periodo di cinque anni”;

Conseguentemente, dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

4. Il ricollocamento in ruolo ai sensi dei commi precedenti è disposto nella funzione giudicante con vincolo dell'esercizio delle funzioni collegiali per un periodo di cinque anni.

5. Una volta ricollocati in ruolo, i magistrati non possono, in ogni caso, ricoprire incarichi direttivi o semidirettivi per un periodo di cinque anni.

**5. 212.** D'Attorre, Sannicandro, Quaranta.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

\* \* \*

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. I magistrati di cui al comma 1:

a) se già in servizio presso i collegi giudicanti della Corte di cassazione, del

Consiglio di Stato, della Corte dei conti centrale e della Corte militare d'appello possono essere ricollocati presso l'ufficio di provenienza soltanto alle condizioni di cui al comma 4;

b) se già in servizio presso le Procure generali presso gli organi di cui alla lettera a), nonché presso la Procura nazionale antimafia sono ricollocati presso uno degli organi collegiali di cui alla lettera a) per almeno cinque anni e non possono ricoprire incarichi direttivi o semidirettivi per un periodo di cinque anni.

*Conseguentemente, dopo il comma 3 aggiungere il seguente:*

4. Il ricollocamento in ruolo ai sensi dei commi precedenti è disposto nella funzione giudicante con vincolo dell'esercizio delle funzioni collegiali per un periodo di cinque anni.

**5. 211.** Sisto.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Minoranza</i>

\* \* \*

*Al comma 2, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente:* Il ricollocamento in ruolo ai sensi del periodo precedente è disposto nella funzione giudicante con vincolo dell'esercizio delle funzioni collegiali per un periodo di cinque anni.

**5. 213.** Parisi.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Minoranza</i>

*Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole da: possono essere fino alla fine del periodo con le seguenti:* sono ricollocati presso uno degli organi collegiali di cui al primo periodo per almeno cinque anni e non possono ricoprire incarichi direttivi o semidirettivi per un periodo di cinque anni.

**5. 214.** Parisi.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Minoranza</i>

\* \* \*

*Sopprimere il comma 3.*

*Conseguentemente, all'articolo 9:*

*al comma 1:*

*primo periodo, dopo la parola: magistrati aggiungere le seguenti:* candidati o.

*sostituire, ovunque ricorra, la parola: tre con la seguente: sette;*

*al comma 2, sostituire la parola: tre con la seguente: cinque;*

**5. 225.** Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Minoranza</i>

\* \* \*

*Sopprimere il comma 3.*

*Conseguentemente, all'articolo 9:*

*al comma 1:*

*primo periodo, dopo la parola: magistrati aggiungere le seguenti:* candidati o.

sostituire, ovunque ricorra, la parola: tre con la seguente: cinque;

al comma 2, sostituire la parola: tre con la seguente: cinque;

**5. 226.** Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

\* \* \*

Sopprimere il comma 3.

Conseguentemente, all'articolo 9:

al comma 1, primo periodo, dopo la parola: magistrati aggiungere le seguenti: candidati o.

al comma 2, sostituire la parola: tre con la seguente: cinque.

**5. 227.** Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

\* \* \*

Al comma 3, primo periodo, sostituire la parola: due con la seguente: dieci.

**5. 215.** Parisi.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

Al comma 3, primo periodo, sostituire la parola: due con la seguente: cinque.

**5. 216.** Sisto.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

\* \* \*

Al comma 3, primo periodo, sopprimere la parola: inquirenti.

**5. 217.** Sisto.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

\* \* \*

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: e, comunque, essere assegnati aggiungere le seguenti: nei successivi dieci anni.

**5. 209.** Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

\* \* \*

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: e, comunque, essere assegnati ag-

giungere le seguenti: nei successivi sette anni.

**5. 210.** Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

\* \* \*

*Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: distretto di corte di appello aggiungere le seguenti: e nei distretti limitrofi.*

**5. 218.** Molteni, Caparini.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

\* \* \*

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

4. Il ricollocamento in ruolo ai sensi dei commi precedenti è disposto nella funzione giudicante con vincolo dell'esercizio delle funzioni collegiali per un periodo di cinque anni.

**5. 219.** Sisto.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

4. Una volta ricollocati in ruolo, i magistrati non possono, in ogni caso, ricoprire incarichi direttivi o semidirettivi per un periodo di cinque anni.

**5. 220.** Sisto.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

\* \* \*

### **(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 5)**

\* \* \*

ART. 6.

*(Ricollocamento dei magistrati eletti al Parlamento europeo o al Senato della Repubblica o alla Camera dei deputati).*

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 6.

*(Ricollocamento dei magistrati eletti al Parlamento europeo o al Senato della Repubblica o alla Camera dei deputati).*

1. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, esclusi quelli in servizio presso le giurisdizioni superiori, eletti al Parlamento europeo, al Senato della Repubblica o alla Camera dei deputati, alla cessazione del mandato parlamentare non possono esercitare le loro funzioni né recepire alcuna retribuzione relativa, per un periodo di cinque anni.

2. I soggetti di cui al comma 1, alla cessazione del periodo di cinque anni e su loro richiesta, qualora non abbiano già maturato l'età per il pensionamento ob-

bligatorio sono tenuti ad optare per una delle seguenti ipotesi:

a) essere ricollocati in ruolo in un distretto di corte di appello diverso da quello in cui è compresa, in tutto o in parte, la circoscrizione elettorale nella quale sono stati eletti e diverso da quello in cui prestavano servizio all'atto del collocamento in aspettativa, con il vincolo dell'esercizio delle funzioni collegiali per un periodo di cinque anni e con il divieto di ricoprire, in tale periodo di tempo, incarichi direttivi o semidirettivi. Essi non possono, comunque, esercitare successivamente le funzioni nel distretto di corte di appello in cui è compresa la circoscrizione elettorale nella quale sono stati eletti. I magistrati già in servizio presso la Corte di cassazione, il Consiglio di Stato, la Corte dei conti centrale e la Corte militare d'appello possono essere ricollocati presso l'ufficio di provenienza, con il divieto di ricoprire incarichi direttivi o semidirettivi per un periodo di due anni. I magistrati già in servizio presso le relative procure generali nonché presso la Procura nazionale antimafia sono ricollocati presso un organo collegiale per almeno cinque anni e non possono ricoprire incarichi direttivi o semidirettivi per lo stesso periodo;

b) essere inquadrati in un ruolo autonomo del Ministero della giustizia, con divieto di ricoprire incarichi e funzioni corrispondenti ad incarichi direttivi e semidirettivi per almeno cinque anni, secondo quanto previsto dal regolamento di cui all'articolo 8, comma 2;

c) essere collocati a riposo, con contribuzione volontaria, comprensiva anche degli oneri a carico dell'amministrazione, a totale carico del richiedente e senza oneri per il bilancio dello Stato, fino ad un massimo di anni cinque di servizio, in aggiunta ai periodi già riscattati e salvo in ogni caso il limite degli anni di contribuzione per il trattamento pensionistico di anzianità.

3. Le richieste di cui al comma 2, a pena di decadenza dall'impiego, devono

essere presentate dai soggetti di cui al comma 1 novanta giorni prima della cessazione del periodo di cui allo stesso comma.

4. Il magistrato decaduto dall'impiego ai sensi del comma 3 si considera cessato dall'ordine giudiziario a seguito di dimissioni.

**6. 10.** Dadone, Cozzolino, D'Ambrosio, Dieni, Cecconi, Toninelli, Nuti.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Minoranza</i>

\* \* \*

*Al comma 1, premettere il seguente periodo: I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari eletti al Parlamento europeo o al Senato della Repubblica o alla Camera dei deputati, alla cessazione del mandato parlamentare, non possono tornare a svolgere le funzioni svolte prima del mandato.*

**6. 200.** Sisto.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Minoranza</i>

\* \* \*

*Al comma 2, sopprimere la lettera a).*

**6. 201.** Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>	<i>Rel. Minoranza</i>

*Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:*

a) essere ricollocati in ruolo in un distretto di corte di appello diverso da quello in cui è compresa, in tutto o in parte, la circoscrizione elettorale nella quale sono stati eletti e diverso da quello in cui prestavano servizio all'atto del collocamento in aspettativa, con il vincolo dell'esercizio delle funzioni collegiali per un periodo di dieci anni e con il divieto di ricoprire, in tale periodo di tempo, incarichi direttivi o semidirettivi. Essi non possono, comunque, esercitare successivamente le funzioni nel distretto di corte di appello in cui è compresa la circoscrizione elettorale nella quale sono stati eletti. I magistrati già in servizio presso la Corte di cassazione, il Consiglio di Stato, la Corte dei conti centrale e la Corte militare d'appello possono essere ricollocati presso l'ufficio di provenienza, con il divieto di ricoprire incarichi direttivi o semidirettivi per un periodo di cinque anni. I magistrati già in servizio presso le relative procure generali nonché presso la Procura nazionale antimafia sono ricollocati presso un organo collegiale per almeno dieci anni e non possono ricoprire incarichi direttivi o semidirettivi per lo stesso periodo.

**6. 203.** Parisi.

<b>Commissione</b>	<b>Governo</b>	<b>Rel. Minoranza</b>

\* \* \*

*Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:*

a) essere ricollocati in ruolo in un distretto di corte di appello diverso da quello in cui è compresa, in tutto o in parte, la circoscrizione elettorale nella quale sono stati eletti e diverso da quello in cui prestavano servizio all'atto

del collocamento in aspettativa, con il vincolo dell'esercizio delle funzioni collegiali per un periodo di cinque anni e con il divieto di ricoprire, in tale periodo di tempo, incarichi direttivi o semidirettivi. Essi non possono, comunque, esercitare successivamente le funzioni nel distretto di corte di appello in cui è compresa la circoscrizione elettorale nella quale sono stati eletti. I magistrati già in servizio presso la Corte di cassazione, il Consiglio di Stato, la Corte dei conti centrale e la Corte militare d'appello possono essere ricollocati presso l'ufficio di provenienza, con il divieto di ricoprire incarichi direttivi o semidirettivi per un periodo di due anni. I magistrati già in servizio presso le relative Procure generali nonché presso la Procura nazionale antimafia sono ricollocati presso un organo collegiale per almeno cinque anni e non possono ricoprire incarichi direttivi o semidirettivi per lo stesso periodo.

**\* 6. 202.** Sisto.

*Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:*

a) essere ricollocati in ruolo in un distretto di corte di appello diverso da quello in cui è compresa, in tutto o in parte, la circoscrizione elettorale nella quale sono stati eletti e diverso da quello in cui prestavano servizio all'atto del collocamento in aspettativa, con il vincolo dell'esercizio delle funzioni collegiali per un periodo di cinque anni e con il divieto di ricoprire, in tale periodo di tempo, incarichi direttivi o semidirettivi. Essi non possono, comunque, esercitare successivamente le funzioni nel distretto di corte di appello in cui è compresa la circoscrizione elettorale nella quale sono stati eletti. I magistrati già in servizio presso la Corte di cassazione, il Consiglio di Stato, la Corte dei conti centrale e la Corte militare d'appello possono essere ricollocati presso l'ufficio di provenienza, con il divieto di ricoprire incarichi

direttivi o semidirettivi per un periodo di due anni. I magistrati già in servizio presso le relative Procure generali nonché presso la Procura nazionale antimafia sono ricollocati presso un organo collegiale per almeno cinque anni e non possono ricoprire incarichi direttivi o semidirettivi per lo stesso periodo.

\* **6. 204.** D'Attorre, Sannicandro, Quaranta.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

\* \* \*

*Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: in un distretto di corte di appello diverso da quello con le seguenti: nella regione e nelle regioni limitrofe diverse da quelle.*

**6. 205.** Molteni, Caparini.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

\* \* \*

*Al comma 2, lettera a), dopo le parole: nella quale sono stati eletti aggiungere le seguenti: e diverso da quello in cui prestavano servizio all'atto del collocamento in aspettativa.*

**6. 206.** Sisto.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

*Al comma 2, lettera a), sostituire, ovunque ricorra, la parola: tre con la seguente: sette.*

**6. 207.** Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

\* \* \*

*Al comma 2, lettera a), sostituire, ovunque ricorra, la parola: tre con la seguente: cinque.*

*Conseguentemente, al medesimo comma, lettera c), dopo la parola: giustizia, aggiungere le seguenti: , con divieto di ricoprire incarichi e funzioni corrispondenti ad incarichi direttivi e semidirettivi per almeno cinque anni,.*

**6. 208.** Sannicandro, D'Attorre, Quaranta.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

\* \* \*

*Al comma 2, lettera a), sostituire, ovunque ricorra, la parola: tre con la seguente: cinque.*

**6. 209.** Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: tre anni, incarichi con le seguenti: cinque anni, incarichi.

Conseguentemente, alla medesima lettera, sostituire le parole: tre anni, anche con le seguenti: cinque anni, anche.

**6. 210.** Sisto.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

\* \* \*

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: tre anni, incarichi con le seguenti: quattro anni, incarichi.

**6. 211.** Molteni, Caparini.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

\* \* \*

Al comma 2, lettera a), sopprimere le parole da: I magistrati già in servizio fino alla fine della lettera.

**6. 3.** Molteni, Caparini.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

\* \* \*

Al comma 2, lettera a), sopprimere le parole: nonché presso le rispettive Procure

generali e presso la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo.

Conseguentemente, alla medesima lettera, aggiungere, in fine, le parole: i magistrati già in servizio presso le relative Procure generali nonché presso la Procura nazionale antimafia sono ricollocati presso un organo collegiale per almeno cinque anni e non possono ricoprire incarichi direttivi o semidirettivi per lo stesso periodo;

**6. 212.** Sisto.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

\* \* \*

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: per un periodo di tre anni con le parole: per un periodo di quattro anni.

**6. 213.** Molteni, Caparini.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

\* \* \*

Al comma 2, lettera b), dopo la parola: Stato aggiungere le seguenti: con divieto di ricoprire incarichi e funzioni corrispondenti ad incarichi direttivi e semidirettivi per almeno quattro anni.

**6. 214.** Molteni, Caparini.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

Al comma 2, lettera c), dopo la parola: giustizia aggiungere le seguenti: con divieto di ricoprire incarichi e funzioni corrispondenti ad incarichi direttivi e semidirettivi per almeno cinque anni.

**6. 215.** Sisto.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

\* \* \*

Al comma 2, lettera c), dopo la parola: giustizia aggiungere le seguenti: con divieto di ricoprire incarichi e funzioni corrispondenti ad incarichi direttivi e semidirettivi per almeno quattro anni.

**6. 216.** Molteni, Caparini.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

\* \* \*

Al comma 2, lettera d), sostituire la parola: cinque con la seguente: tre.

**6. 217.** Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

\* \* \*

**(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 6)**

**ART. 7.**

*(Ricollocamento dei magistrati con incarichi di governo nazionale, regionale o locale).*

Al comma 1, dopo le parole: articolo 6, aggiungere le seguenti: comma 2, lettera a) e d).

**7. 3.** Molteni, Caparini.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

\* \* \*

Al comma 2-bis, sostituire le parole: un anno con le seguenti: tre anni.

**7. 200.** Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

\* \* \*

**(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 7)**

\* \* \*

**ART. 8.**

*(Ricostruzione della carriera).*

Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole da: e per la destinazione fino alla fine del comma.

**8. 1.** Colletti, Agostinelli, Ferraresi, Bonafede, Businarolo, Sarti.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

\* \* \*

**(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 8)**

**ART. 9.**

*(Ricollocamento dei magistrati eletti negli enti territoriali).*

*Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: tre con la seguente: dieci.*

*Conseguentemente, al medesimo periodo, sostituire le parole da: in un distretto di corte di appello fino alla fine del periodo con le seguenti: nella regione nel cui ambito hanno espletato il mandato.*

**9. 205.** Parisi.

<b>Commissione</b>	<b>Governo</b>	<b>Rel. Minoranza</b>

\* \* \*

*Al comma 1, sostituire, ovunque ricorra, la parola: tre con la seguente: cinque.*

*Conseguentemente, al comma 2, sostituire la parola: tre con la seguente: cinque.*

**9. 203.** D'Attorre, Sannicandro, Quaranta.

<b>Commissione</b>	<b>Governo</b>	<b>Rel. Minoranza</b>

\* \* \*

*Al comma 1, sostituire, ovunque ricorra, la parola: tre con la seguente: quattro.*

**9. 204.** Molteni, Caparini.

<b>Commissione</b>	<b>Governo</b>	<b>Rel. Minoranza</b>

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: in un distretto di corte di appello aggiungere le seguenti: o in quelli limitrofi.*

**9. 210.** Molteni, Caparini.

<b>Commissione</b>	<b>Governo</b>	<b>Rel. Minoranza</b>

\* \* \*

**(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 9)**

\* \* \*

*Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:*

**ART. 9-bis.**

1. I magistrati che abbiano ricoperto incarichi elettivi, e che abbiano maturato i requisiti anagrafici e contributivi previsti dalla normativa vigente, ai fini dell'accesso al trattamento pensionistico, non hanno diritto a godere del relativo assegno vitalizio.

**9. 0200.** Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

<b>Commissione</b>	<b>Governo</b>	<b>Rel. Minoranza</b>

\* \* \*

*Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:*

**ART. 9-bis.**

1. Le disposizioni di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, non si applicano ai magistrati per tutto il periodo trascorso in aspettativa per ricoprire un mandato elettorale.

2. Per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica decade l'obbligo, a favore dei magistrati che risultino fuori ruolo ai sensi del comma 1, di accreditare sul relativo conto assicurativo dell'interessato i contributi figurativi a fini pensionistici.

**9. 0201.** Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

\* \* \*

**ART. 10.**

*(Disciplina applicabile alla magistratura onoraria).*

*Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: o circoscrizionale.*

**10. 2.** Costantino, Daniele Farina.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

\* \* \*

*Al comma 2, sostituire la parola: tre con la seguente: dieci.*

**10. 202.** Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

*Al comma 2, sostituire la parola: tre con la seguente: sette.*

**10. 201.** Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

\* \* \*

*Al comma 2, sostituire la parola: tre con la seguente: cinque.*

**\* 10. 200.** Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

*Al comma 2, sostituire la parola: tre con la seguente: cinque.*

**\* 10. 203.** Sannicandro, D'Attorre, Quaranta.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

\* \* \*

**(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 10)**

\* \* \*

**ART. 12.**

*(Disciplina transitoria)*

*Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: o, avendone già i requisiti, presso gli uffici della Corte di cassazione, della Procura generale presso la Corte di cas-*

sazione e della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo.

**12. 200.** Parisi.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

\* \* \*

*Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: due con la seguente: sette.*

*Conseguentemente, al medesimo comma, lettera d), sostituire la parola: cinque con la seguente: tre.*

**12. 202.** Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

\* \* \*

*Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: due con la seguente: cinque.*

*Conseguentemente, al medesimo comma, lettera d), sostituire la parola: cinque con la seguente: tre.*

**12. 201.** Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

*Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: due con la seguente: tre.*

**12. 203.** Sannicandro, D'Attorre, Quaranta.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

\* \* \*

*Al comma 1, lettera b), dopo la parola: Stato aggiungere le seguenti: con divieto di ricoprire incarichi e funzioni corrispondenti ad incarichi direttivi e semidirettivi per almeno tre anni.*

**12. 2.** Molteni, Caparini.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

\* \* \*

*Al comma 1, lettera c), dopo la parola: giustizia aggiungere le seguenti: con divieto di ricoprire incarichi e funzioni corrispondenti ad incarichi direttivi e semidirettivi per almeno tre anni.*

**12. 1.** Molteni, Caparini.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

\* \* \*

**(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 12)**

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

ART. 13.

(Modifiche alla disciplina in materia di astensione e ricusazione dei giudici).

1. All'articolo 36, comma 1, del codice di procedura penale, dopo la lettera g), è inserita la seguente:

*g-bis*) se ha partecipato a consultazioni elettorali europee, nazionali, regionali, provinciali o comunali ovvero ha ricoperto incarichi di governo nazionale, regionale o locale e una delle parti ha partecipato a una di tali consultazioni ovvero ricopre o ha ricoperto incarichi di governo nazionale, regionale o locale.

2. All'articolo 37, comma 1, lettera a), del codice di procedura penale, dopo la parola: « g) » sono aggiunte le seguenti: « e *g-bis*) ».

3. All'articolo 51, primo comma, del codice di procedura civile, dopo il numero 5) è aggiunto il seguente:

*5-bis*) se ha partecipato a consultazioni elettorali europee, nazionali, regionali, provinciali o comunali ovvero ha ricoperto incarichi di governo nazionale, regionale o locale e una delle parti ha partecipato a una di tali consultazioni ovvero ricopre o ha ricoperto incarichi di governo nazionale, regionale o locale.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

**12. 0200.** Parisi.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

ART. 13.

(Modifiche alla disciplina in materia di astensione e ricusazione dei giudici).

1. All'articolo 36, comma 1, del codice di procedura penale, dopo la lettera g), è inserita la seguente:

*g-bis*) se ha partecipato a consultazioni elettorali europee, nazionali, regionali, provinciali o comunali ovvero ha ricoperto incarichi di governo nazionale, regionale o locale e una delle parti ha partecipato nei cinque anni precedenti a una di tali consultazioni ovvero ricopre o ha ricoperto incarichi di governo nazionale, regionale o locale.

2. All'articolo 37, comma 1, lettera a), del codice di procedura penale, dopo la parola: « g) » sono aggiunte le seguenti: « e *g-bis*) ».

3. All'articolo 51, primo comma, del codice di procedura civile, dopo il numero 5) è aggiunto il seguente:

*5-bis*) se ha partecipato a consultazioni elettorali europee, nazionali, regionali, provinciali o comunali ovvero ha ricoperto incarichi di governo nazionale, regionale o locale e una delle parti ha partecipato nei cinque anni precedenti a una di tali consultazioni ovvero ricopre o ha ricoperto nei cinque anni precedenti incarichi di governo nazionale, regionale o locale.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

Conseguentemente, al titolo aggiungere, in fine, le parole: Modifiche alla disciplina in materia di astensione e ricusazione dei giudici.

\* **12. 0201.** Sisto.

Dopo l'articolo 12, è inserito il seguente:

ART. 13.

(Modifiche alla disciplina in materia di astensione e ricusazione dei giudici).

1. All'articolo 36, comma 1, del codice di procedura penale, dopo la lettera g), è inserita la seguente:

*g-bis*) se ha partecipato a consultazioni elettorali europee, nazionali, regionali, provinciali o comunali ovvero ha ricoperto incarichi di governo nazionale, regionale o locale e una delle parti ha partecipato nei cinque anni precedenti a una di tali consultazioni ovvero ricopre o ha ricoperto incarichi di governo nazionale, regionale o locale.

2. All'articolo 37, comma 1, lettera a), del codice di procedura penale, dopo la parola: «g)» sono aggiunte le seguenti: «e *g-bis*)».

3. All'articolo 51, primo comma, del codice di procedura civile, dopo il numero 5) è aggiunto il seguente:

*5-bis*) se ha partecipato a consultazioni elettorali europee, nazionali, regionali, provinciali o comunali ovvero ha ricoperto incarichi di governo nazionale, regionale o locale e una delle parti ha partecipato nei cinque anni precedenti a una di tali consultazioni ovvero ricopre o ha ricoperto nei cinque anni precedenti incarichi di governo nazionale, regionale o locale.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

Conseguentemente, al titolo aggiungere, in fine, le parole: Modifiche alla disciplina in materia di astensione e ricusazione dei giudici.

\* 12. 0202. Sannicandro, D'Attorre, Quaranta.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

ART. 14.

(Sanzioni disciplinari per i magistrati ordinari).

Al comma 1, capoverso comma 2-bis, sostituire la parola: due con la seguente: cinque.

14. 200. Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

\* \* \*

Al comma 1, capoverso comma 2-bis, sostituire la parola: due con la seguente: quattro.

\* 14. 1. Colletti, Agostinelli, Ferraresi, Bonafede, Businarolo, Sarti.

Al comma 1, capoverso comma 2-bis, sostituire la parola: due con la seguente: quattro.

\* 14. 2. Molteni, Caparini.

Commissione	Governo	Rel. Minoranza

\* \* \*

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 14)

ART. 15.

*(Sanzioni disciplinari per i magistrati amministrativi, contabili e militari).*

**(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 15)**

\* \* \*

ART. 16.

*(Abrogazioni).*

**(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 16)**

*Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:*

ART. 17.

1. La presente legge entra in vigore sei mesi dopo la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**16. 01.** Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

<b>Commissione</b>	<b>Governo</b>	<b>Rel. Minoranza</b>

PAGINA BIANCA



\*17EME0005570\*